

**Causa C-725/23**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

27 novembre 2023

**Giudice del rinvio:**

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (Polonia)

**Data della decisione di rinvio:**

9 ottobre 2023

**Attrice:**

M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I. spółka komandytowa-akcyjna con sede in R

**Convenuto:**

R.W.

---

(omissis) [numero di ruolo]

**ORDINANZA**

Il 9 ottobre 2023

il Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VII Wydział Gospodarczy (Tribunale circondariale di Katowice-Est in Katowice, VII Sezione commerciale, Polonia) (omissis)

(omissis) (composizione del collegio)

dopo aver esaminato il 9 ottobre 2023 in Katowice

in camera di consiglio

la causa promossa con domanda della M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (società a responsabilità limitata) I. spółka komandytowa-akcyjna (società in accomandita per azioni) con sede in R.

contro R. W.

riguardo al pagamento di somme

**decide:**

1. di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la seguente questione:

se l'articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) (GU 2011, L 48, pag. 1) debba essere interpretato nel senso che esso comprende, oltre alla somma principale per la prestazione caratteristica di un dato rapporto contrattuale che comporta la fornitura di merci o la prestazione di servizi, anche il rimborso delle spese sorte in relazione all'esecuzione del contratto, che il debitore si era impegnato contrattualmente a pagare.

(omissis) [sospensione del procedimento]

(omissis)

**- MOTIVAZIONE -**

***Domanda di pronuncia pregiudiziale***

***Parti nel procedimento principale***

***Attrice: M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I. spółka komandytowa-akcyjna con sede in R***

(omissis)

(omissis) [indirizzo dell'attrice e dati relativi al suo rappresentante]

***Convenuto: R. W.***

esercitante un'attività economica con la denominazione

Firma Handlowo-Usługowa A. in Katowice

(omissis)

(omissis) [indirizzo del convenuto]

***Questione sottoposta dal giudice del rinvio***

(omissis)

[ripetizione della questione pregiudiziale]

***Fatti rilevanti per la questione sottoposta***

Le parti sono imprese. L'attrice è una società in accomandita per azioni. Il convenuto svolge un'attività economica in proprio.

In relazione all'attività economica da esse esercitata, il 3 luglio 2019 le parti hanno stipulato un contratto di locazione a tempo indeterminato avente ad oggetto un locale commerciale situato all'interno di un immobile ubicato a K.

Ai sensi di tale contratto, il convenuto si era impegnato a versare:

un canone di locazione pari a 270 zloty polacchi (PLN) netti (alla data di stipula del contratto) maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto dovuta (l'aliquota era di 15 PLN/m<sup>2</sup> di superficie); è stato inoltre concordato che il canone di locazione doveva essere pagato in anticipo, entro il 10° giorno di ogni mese;

le spese per le utenze, le quali comprendevano il prezzo per la potenza richiesta per soddisfare il fabbisogno di energia termica, di gas combustibile e di elettricità del conduttore, nonché tutte le spese fisse sostenute dal locatore per la fornitura delle utenze; i periodi di riferimento e la frequenza di fatturazione delle suddette spese venivano determinati a discrezione del locatore (dell'attrice); tali spese, maggiorate dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, dovevano essere pagate entro 5 giorni dalla data di consegna della fattura al conduttore (al convenuto);

un canone forfettario mensile per la partecipazione alla copertura di tutti gli oneri, le spese e i costi relativi al fabbricato, pari (alla data della stipula del contratto) ad un importo di 10 PLN/m<sup>2</sup> di superficie locata (di cui PLN 0,42 netti per il canone enfiteutico, PLN 1,93 per l'imposta sugli immobili, PLN 1,00 netti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, PLN 8,65 netti per altri oneri e spese); tale canone comprendeva, in particolare: i prelievi pubblici ed altri oneri, le quote di ammortamento del fabbricato, i costi relativi al personale assunto presso la portineria, le spese per la gestione del fabbricato, le spese di pulizia, i costi di rinnovo, di manutenzione e di riparazione del fabbricato; il canone doveva essere pagato in anticipo, entro il 10° giorno di ogni mese.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'attrice ha emesso tre distinte fatture, per ogni importo dovuto risultante dal contratto.

L'attrice non era fornitore diretto delle utenze (di cui al punto 3b), ma si limitava a rifatturare al convenuto i costi che essa stessa pagava ai fornitori.

Le parti hanno convenuto contrattualmente l'ammontare degli interessi ai quali l'attrice avrebbe avuto diritto in caso di ritardo nel pagamento del canone di locazione o di qualsiasi altro onere, prevedendo il tasso di interesse massimo ai sensi dell'articolo 481 § 2<sup>1</sup> del kodeks cywilny (codice civile) (interessi di mora massimi).

Il 13 settembre 2019 le parti hanno stipulato un accordo aggiuntivo al contratto, estendendo l'oggetto di quest'ultimo a un secondo locale commerciale.

Con lettera del 28 maggio 2020, l'attrice ha comunicato al convenuto la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione con effetto immediato.

Nel corso del procedimento pendente dinanzi al Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (Tribunale circondariale di Katowice-Est a Katowice), l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di [PLN] 13 933,89, così composto:

gli importi derivanti da 26 fatture non pagate, di cui 11 fatture relative alle utenze non pagate, 7 fatture relative al canone forfettario per la partecipazione alla copertura dell'insieme degli oneri, delle spese e dei costi riguardanti il fabbricato nonché 8 fatture relative al canone di locazione; l'importo complessivo di tutte le fatture non pagate ammontava a PLN 9 397,89;

l'importo forfettario di EUR 40 per ogni fattura non pagata nei termini (cioè EUR 40 moltiplicato per 26 fatture) per un totale di PLN 4 536,00;

Il convenuto non ha preso posizione nella causa.

#### ***Diritto dell'Unione rilevante ai fini della risposta***

Articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

«La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale».

Articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: “importo dovuto”: la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento (...)».

Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

«Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore abbia diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e

b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore».

Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

«Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR».

Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia SAU contro Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, C-585/20

### ***Diritto nazionale rilevante ai fini della risposta***

Articolo 659 § 1 della legge del 23 aprile 1964 sul codice civile (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny):

«Con il contratto di locazione, il locatore si impegna a consegnare in uso al conduttore un bene per un periodo di tempo determinato o indeterminato, mentre il conduttore si impegna a pagare al locatore il canone concordato».

Articolo 4, punto 1a, della legge dell'8 marzo 2013 in materia di lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali (ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych):

«Ai fini della presente legge, si intende per: prestazione pecuniaria - il corrispettivo pagato a fronte della fornitura di merci o della prestazione di servizi in una transazione commerciale».

Articolo 7, paragrafo 1, della legge dell'8 marzo 2013 in materia di lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali:

«Nelle transazioni commerciali, fatta eccezione per le transazioni nell'ambito delle quali il debitore è un ente pubblico, il creditore ha diritto di ottenere, senza previa messa in mora, gli interessi legali relativi ai ritardi nelle transazioni commerciali, a meno che le parti non abbiano convenuto interessi più elevati, per il periodo compreso tra la data in cui la prestazione pecuniaria è diventata esigibile e la data del pagamento, qualora siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) il creditore ha eseguito la sua prestazione;
- 2) il creditore non ha ricevuto il pagamento nel termine previsto nel contratto».

Articolo 10, paragrafo 1, della legge dell'8 marzo 2013 in materia di lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali:

«A partire dal momento in cui acquisisce il diritto agli interessi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 8, paragrafo 1, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore, senza previa messa in mora, il risarcimento dei costi per il recupero del credito, di importo equivalente alla somma di:

- 1) EUR 40 - quando l'ammontare del credito pecuniario è inferiore a PLN 5 000;
- 2) EUR 70 - quando l'ammontare del credito pecuniario è superiore a PLN 5 000 ma inferiore a PLN 50 000;
- 3) EUR 100 - quando l'ammontare del credito pecuniario è pari o superiore a PLN 50 000».

***Motivi della sottoposizione della questione pregiudiziale da parte del giudice***

Come sopra indicato, il procedimento ha per oggetto una domanda volta ad ottenere il pagamento da parte del convenuto, conduttore del locale (soggetto che utilizza il locale), in favore dell'attrice, locatore (soggetto che concede in uso il locale), dei canoni di locazione, delle spese per il consumo delle utenze (tra l'altro, dell'elettricità, dell'energia termica, dell'acqua) e di altre spese relative alla manutenzione dell'edificio. Inoltre, l'attrice ha chiesto il risarcimento dei costi di recupero relativi ad ogni fattura non pagata.

L'obbligo di pagare il canone di locazione e le spese deriva da un contratto di locazione stipulato per iscritto tra le parti. L'attrice ha emesso una fattura per ciascuno degli importi sopra menzionati (tre distinte fatture). Secondo il contratto, il periodo di riferimento per il canone di locazione e per le spese di manutenzione dell'edificio era di un mese ed i suddetti importi dovevano essere pagati in anticipo, entro il 10° giorno di ogni mese. Per quanto riguarda, invece, le spese per le utenze, il locatore era libero di determinare il periodo di riferimento nonché la frequenza di fatturazione, ed il pagamento doveva essere effettuato entro 5 giorni dalla notifica della relativa fattura.

Le utenze venivano fornite da operatori esterni con i quali l'attrice aveva concluso dei contratti e in favore dei quali effettuava pagamenti. Tali costi venivano poi trasferiti, mediante la fatturazione (la cosiddetta rifatturazione), al convenuto, il quale era l'utilizzatore effettivo delle utenze. A loro volta, gli oneri relativi alla manutenzione dell'edificio avevano carattere forfettario ed erano destinati a coprire le spese sostenute dall'attrice in relazione, tra l'altro, ai prelievi pubblici, al rinnovo e alla pulizia del fabbricato, alla gestione dello stesso nonché a coprire le quote di ammortamento.

Delle 26 fatture di cui è stato richiesto il pagamento nel corso del procedimento, 11 riguardavano le spese per il consumo delle utenze, 7 riguardavano le spese forfettarie relative alla manutenzione dell'immobile e 8 riguardavano il canone di locazione stesso.

Invero, i fatti nella presente causa sono pacifici. Il convenuto, dopo aver ricevuto una copia dell'atto introduttivo, non ha depositato la memoria difensiva, non è comparso in udienza e non ha preso posizione nel merito. Tuttavia, il giudice nazionale ha nutrito dubbi riguardo alla valutazione giuridica.

Secondo il giudice investito della presente causa, è emersa una questione che richiede un'interpretazione del diritto dell'Unione, ossia dell'articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) (GU L 48, pag. 1), in quanto sussistono dubbi riguardo al fatto se l'attrice abbia il diritto al risarcimento dei costi di recupero derivanti dalle fatture che non riguardavano il canone di locazione di un determinato mese. In altre parole, se ai sensi della direttiva per importo dovuto debba essere inteso qualsiasi importo fondato su un contratto, anche se costituisce solo il rimborso dei costi sostenuti dall'impresa e non rappresenta il corrispettivo della prestazione caratteristica di un determinato rapporto giuridico.

Secondo il codice civile polacco, il locatore si impegna a consegnare in uso al conduttore un bene per un periodo di tempo determinato o indeterminato, mentre il conduttore si impegna a pagare al locatore il canone concordato. Il canone di locazione costituisce il corrispettivo dovuto al locatore in cambio dell'utilizzo del bene da parte del conduttore. Si tratta quindi di un compenso percepito dal locatore per l'utilizzo, da parte del conduttore, del bene messo a disposizione. Tuttavia, nel contratto, le parti possono anche prevedere l'obbligo di pagare altre prestazioni, note come prestazioni supplementari o altri oneri che non dipendono dal locatore. Siffatte prestazioni non costituiscono, però, il canone di locazione.

Sebbene non vi siano dubbi riguardo al fatto che il contratto che vincola le parti costituisca una transazione commerciale [v. causa (...) sp. z o.o. contro J.M., C-199/19], ai sensi delle disposizioni nazionali che hanno trasposto la succitata direttiva, la possibilità di chiedere la corresponsione degli interessi di mora nelle transazioni commerciali, e quindi il risarcimento dei costi di recupero, riguarda le prestazioni pecuniarie intese come il corrispettivo pagato a fronte della fornitura di merci o della prestazione di servizi in una transazione commerciale. Benché non esista un'ampia giurisprudenza su tale argomento, è stata sostenuta la posizione secondo cui per «prestazione pecuniaria» si intende una prestazione che corrisponde alla prestazione non pecuniaria della controparte contrattuale [in tal senso, tra l'altro: il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d'appello di Varsavia) nella sentenza del 3 gennaio 2020 (omissis)]. Una posizione simile è presentata da alcuni esponenti della dottrina (omissis). [riferimento alla dottrina]

I dubbi del giudice non sono dissipati nemmeno dall'analisi delle disposizioni della direttiva e dei considerando che le precedono. Per il caso in esame sembrano rilevanti l'articolo 1, paragrafo 2, il quale definisce l'ambito di applicazione *ratione materiae* della direttiva nonché l'articolo 2, punto 8.

Il primo fa riferimento ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. Il considerando 8 enuncia che l'ambito di applicazione della direttiva dovrebbe essere limitato ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale e che la stessa non dovrebbe disciplinare le transazioni con i consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito o pagamenti effettuati a titolo risarcimento danni, ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore. Tuttavia, la nozione stessa del corrispettivo non è stata definita. Inoltre, l'indicazione esemplificativa dei casi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva si riferisce alle situazioni in cui la natura dell'obbligo di pagamento non è nemmeno simile alla natura dei pagamenti previsti dal contratto in vigore tra le parti nella presente controversia.

Tuttavia, il legislatore dell'Unione ha definito la nozione di importo dovuto come la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento. La Corte di giustizia dell'Unione europea si è già occupata dell'interpretazione di questa nozione (causa C-585/20), tuttavia l'ha fatto in un contesto diverso da quello qui descritto.

La corretta interpretazione di tale norma risulta di notevole importanza, in quanto una delle condizioni per l'esigibilità degli interessi di mora (articolo 3, paragrafo 1) è la circostanza che il creditore non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto. Il diritto di chiedere il risarcimento dei costi di recupero sorge soltanto dal momento in cui si acquisisce il diritto di chiedere gli interessi. La direttiva è stata recepita nell'ordinamento giuridico polacco in termini identici.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, occorre notare che esiste un nesso tra le nozioni di corrispettivo e di importo dovuto. Se l'ambito di applicazione della direttiva si estende solo ai pagamenti che costituiscono il corrispettivo in una transazione commerciale, la nozione di importo dovuto non può quindi comprendere i pagamenti dovuti a titolo diverso. Pertanto, occorre valutare se la somma principale di cui all'articolo 2, punto 8, della direttiva sia costituita soltanto dal pagamento per una prestazione non pecuniaria, caratteristica per un determinato rapporto giuridico, che l'impresa contraente si impegna ad adempiere.

Il giudice del rinvio ritiene che l'importo dovuto a titolo di una transazione commerciale sia soltanto l'importo destinato a costituire il corrispettivo per la propria prestazione non pecuniaria del creditore (fornitura di merci o prestazione di servizi) e non comprenda il rimborso delle spese o di altri costi occasionalmente sostenuti se non sono stati calcolati e non fanno parte dell'importo dovuto per tale prestazione. Nei rapporti economici sembra infatti vigere il principio secondo il quale il corrispettivo viene determinato tenendo conto dei costi sostenuti e dei profitti attesi. Nell'ipotesi in cui tali elementi vengono contrattualmente distinti, si dovrebbe ritenere che la quota destinata a coprire le spese sostenute non costituisce il corrispettivo per la prestazione del

servizio o la cessione del bene. Diversamente, il creditore potrebbe essere autorizzato a chiedere più risarcimenti forfettari per una prestazione, sostanzialmente, unica. Allo stesso modo devono essere valutati i pagamenti che sono connessi ad una transazione commerciale ma che, per la loro natura e per il fondamento da cui traggono la loro origine, non possono essere inclusi nell'importo dovuto al creditore. A titolo di esempio, si possono segnalare le summenzionate spese per la fornitura delle utenze, le quali vengono fornite da soggetti esterni e non dalla parte contraente che non presta questo tipo di servizi e non è nemmeno obbligata a farlo (essa non si avvale di subappaltatori per adempiere la propria obbligazione), ma si limita a trasferire i costi da lei stessa sostenuti a tale titolo. Si tratta di spese derivanti esclusivamente dall'esecuzione della prestazione caratteristica del creditore.

Dall'altro lato, però, ed è questo il punto su cui vertono, tra l'altro, i dubbi del giudice nazionale, se il creditore ha sostenuto determinati costi, che il debitore avrebbe dovuto rimborsare entro un determinato periodo di tempo, nel caso del ritardo ciò può influire negativamente sulla sua situazione finanziaria e costringerlo a ricorrere ad un finanziamento esterno per le sue attività correnti. Orbene, la direttiva è stata introdotta con l'obiettivo, tra l'altro, di contrastare le situazioni che compromettono la competitività e la redditività delle imprese nel mercato interno.

La risposta alla questione sottoposta è quindi rilevante ai fini della pronuncia sulla richiesta concernente gli importi forfettari dei risarcimenti relativi alle fatture emesse e non pagate nei tempi concordati, i quali comprendono gli importi dovuti a titolo delle spese forfettarie per la manutenzione dell'edificio nonché il rimborso delle spese per il consumo delle utenze. Sebbene il convenuto non contesti la domanda su tale punto, il giudice nazionale è tenuto d'ufficio ad applicare correttamente il diritto sostanziale.

(omissis)

(omissis) [composizione del collegio]

(omissis)

[questioni procedurali interne]

K., il 9 ottobre 2023

(omissis)

(omissis) [composizione del collegio]